

Contratto nazionale mantello 2008

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2009

del 14 ottobre 2008

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e
il Sindacato Unia
il Syna, Sindacato interprofessionale dall'altra

stipulano, in conformità all'art. 51 cpv. 4 CNM 2008 - 2010 (qui di seguito CNM) la presente convenzione sull'adeguamento del Contratto nazionale mantello in materia salariale (i salari base 2009 sono già stati fissati con il CNM 08, art. 41 cpv. 2 lett. b CNM) nonché l'indennità per il pranzo.

Art. 1 In generale

1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2008 in un'impresa di costruzione secondo il CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).

3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'art. 45 cpv. 2 CNM.

Art. 2 Adeguamento salariale 2009

1 In generale

In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un *adeguamento del salario individuale (effettivo)*. L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

- di un aumento generale (*aumento generale*, cpv. 2 lett. a) e
- di un eventuale adeguamento individuale (*al merito*, cpv. 2 lett. b).

2 Calcolo

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel cpv. 1 sono le seguenti:

a. Aumento generale

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2008. L'aumento è di **2%** per tutte le classi salariali secondo l'art. 42 CNM.

b. Aumento al merito

1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello **0,4 %** la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.

2. Modalità per il **calcolo dell'aumento della massa salariale**:

2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2008;

2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio;

2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,4 % e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lett. b n. 2 del presente capoverso.

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo

L'indennità per il pranzo secondo art. 60 cpv. 2 CNM di 12 franchi attualmente sarà aumentata a **13 franchi per il 2009** (a partire dal 1° gennaio 2009). Tutte le altre disposizioni dell'art. 60 CNM rimangono invariate.

Art. 4 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 2009¹. Le parti contraenti s'impegheranno affinché essa sia dichiarata di obbligatorio generale entro il 1° gennaio 2009.

Zurigo / Berna, il 14 ottobre 2008

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann

W. Messmer

H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H.U. Scheidegger

A. Rieger

J. Robert

Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle

K. Regotz

P.-A. Grosjean

¹ L'adeguamento salariale generale di 2% è già fissato all'art. 51 cpv. 4 CNM per il 1.1.2009. I salari base 09 secondo art. 41 cpv. 2 lett. b CNM 08 sono stati dichiarati di obbligatorio generale con il decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008.